



COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

CAP 46027 via E. Ferri n. 79

tel. 0376/623038

fax 0376/620078

e-mail: tecnico@comune.san-benedetto-po.mn.it

**PIANO DELLE
INSEGNE PUBBLICITARIE**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ai sensi dell'art. 23 del Codice Della Strada

Approvato con Deliberazione di C.C. n. Del

PREMESSA	4
Articolo 1 – Finalità e obiettivi	4
CAPO I - Zonizzazione	5
Articolo 2 – Criteri generali	5
Articolo 3 – ZONA A: Centro storico	5
Articolo 4 - ZONA B: quartieri residenziali (TUC e AMBITI DI TRASFORMAZIONE)	5
Articolo 5 - ZONA C: comparti produttivi (TUC e AMBITI DI TRASFORMAZIONE)	5
Articolo 6 - ZONA D: Aree agricole ed aree esterne ai centri abitati	6
Articolo 7 – Intersezione tra più zone	6
CAPO II - Criteri	7
Articolo 8 - Criteri base per la localizzazione	7
Articolo 9 - Criteri specifici per aree e/o immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004	7
CAPO III - Mezzi Pubblicitari	9
Sezione 1 – CRITERI GENERALI	9
Articolo 10 - Definizione	9
Articolo 11 - Regole generali per le installazioni	9
Articolo 12 - Caratteristiche strutturali e materiche	9
Articolo 13 - Limitazioni	9
Articolo 14 - Divieti	10
Sezione 2 - INSEGNE DI ESERCIZIO	10
Articolo 15 – Criteri generali	10
Articolo 16 - Insegna frontale	11
Articolo 17 - Insegna a bandiera	12
Articolo 18 - Insegna su palo	13
Articolo 19 - Insegna a totem	14
Articolo 20 - Insegna su tenda	16
Sezione 3 - TARGHE	16
Articolo 21 - Targhe	16
Sezione 4 - PREINSEGNE	17
Articolo 22 - Preinsegne	17
Sezione 5 - PUBBLICITA' FONICA	20
Articolo 23 – Pubblicità fonica	20
CAPO IV - Impianti Pubblicitari	21
Sezione 1 – CRITERI GENERALI	21
Articolo 24 - Definizione	21
Articolo 25 - Regole generali per le installazioni	21
Articolo 26 - Limitazioni	21
Articolo 27 - Divieti	22
Articolo 28 - Definizione di impianto pubblicitario temporaneo	22
Articolo 29 - Caratteristiche strutturali	22
Sezione 2 – STRISCIONE	23
Articolo 30 - Caratteristiche	23
Sezione 3 – GONFALONE	23
Articolo 31 - Caratteristiche	23
Sezione 4 –TOTEM.....	24
Articolo 32 - Caratteristiche	24
Sezione 5 - CARTELLO PUBBLICITARIO DI REALIZZAZIONI EDILIZIE	24
Articolo 33 - Caratteristiche	24
Sezione 6 - TELONE PUBBLICITARIO.....	25
Articolo 34 - Caratteristiche	25
Sezione 7 - BACHECA PER AFFISSIONI.....	25
Articolo 35 - Definizione	25
Articolo 36 – Caratteristiche strutturali	25
Articolo 37 - Formati	26
Sezione 8 – POSTER	26
Articolo 38 - Caratteristiche	26

CAPO V - Violazioni, norme transitorie e disposizioni finali.....	28
<i>Sezione 1 – VIOLAZIONI</i>	<i>28</i>
Articolo 39 – <i>Accertamento e sanzioni</i>	<i>28</i>
<i>Sezione 2 - NORME TRANSITORIE.....</i>	<i>28</i>
Articolo 40 – <i>Adeguamento al regolamento</i>	<i>28</i>
<i>Sezione 3 – DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>28</i>
Articolo 41 – <i>Richiesta di autorizzazione</i>	<i>28</i>
Articolo 42 – <i>Rilascio dell’Autorizzazione</i>	<i>29</i>
Articolo 43 – <i>Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette</i>	<i>31</i>
Articolo 44 – <i>Durata e rinnovo dell’Autorizzazione</i>	<i>31</i>
Articolo 45 – <i>Obblighi dell’intestatario dell’Autorizzazione</i>	<i>32</i>
Articolo 46 – <i>Cessazione dell’Autorizzazione.....</i>	<i>32</i>

PREMESSA

Articolo 1 – Finalità e obiettivi

L'obiettivo del presente piano generale degli impianti pubblicitari è la pianificazione regolata delle installazioni pubblicitarie sul territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, allo scopo di garantire la massima sicurezza stradale negli ambiti oggetto di installazione e di innescare un processo di riqualificazione dell'immagine degli spazi urbani oggetto di installazione.

Il piano si compone di una parte ricognitiva finalizzata al censimento delle installazioni esistenti ed utilizzata come base per lo sviluppo pianificato delle future installazioni e di una parte pianificatrice per le future installazioni.

Il piano così redatto sarà da considerarsi come strumento prescrittivo ed inderogabile per il sistema pubblicitario esistente e per quello di futura installazione all'interno delle zone già pianificate.

Il piano sarà altresì da considerarsi come uno strumento guida e dotato di flessibilità pianificatoria, per l'installazione di nuovi impianti al di fuori delle zone già pianificate.

Le regole del piano che saranno da considerarsi come prescrittive ed inderogabili saranno quelle riguardanti le tipologie, i formati ed i materiali da impiegarsi per gli impianti pubblicitari.

La pianificazione del piano ha consentito di perseguire le seguenti azioni:

1. Individuazione delle strade e delle relative posizioni puntiformi per l'installazione degli impianti pubblicitari;
2. Verifica dell'impatto ambientale ed estetico sul contesto urbano di installazione, necessaria per la scelta del formato, il posizionamento degli impianti;
3. Individuazione di zone omogenee territoriali, con riferimento alla pianificazione urbanistica, al sistema insediativi, agli aspetti paesaggistici e al sistema della mobilità.

CAPO I - Zonizzazione

Articolo 2 – Criteri generali

Il primo criterio di pianificazione è basato sulla suddivisione del territorio comunale in “zone”.

In riferimento allo strumento urbanistico vigente, sono definiti dei criteri di omogeneità dal punto di vista del tema trattato e degli obiettivi prefissi.

Le “zone” sono descritte negli articoli successivi e rimandano, come sopra accennato, alla suddivisione in ambiti definite nel vigente Piano di Governo del Territorio.

Articolo 3 – ZONA A: Centro storico

E' la zona comprendente il centro storico (perimetro del centro storico definito negli elaborati del Piano delle Regole), i nuclei insediativi di interesse storico-artistico, gli ambiti di interesse storico e insediativo tradizionale, i cimiteri e le chiese.

Per sua natura poco si presta ad accogliere la pubblicità. Un certo riguardo deve essere posto all'inserimento della pubblicità nel contesto urbano, da posizionare con particolare cura nel caso di edifici di rilevanti caratteristiche storiche o architettoniche e/o soggetti a vincoli monumentali.

Articolo 4 - ZONA B: quartieri residenziali (TUC e AMBITI DI TRASFORMAZIONE)

Questa zona comprende gli ambiti prevalentemente residenziali a media e bassa densità , gli ambiti soggetti a permesso di costruire convenzionato, gli ambiti di trasformazione a vocazione residenziale nonché i luoghi collettivi connessi a queste realtà.

Nella presente zona, con una limitata predisposizione ad accogliere impianti pubblicitari in grandi quantità, sono consentite tutte le tipologie di insegne le cui dimensioni dovranno tuttavia risultare in armonia con il contesto urbano della zona e la tipologia architettonica degli edifici.

L'obiettivo è quello della valorizzazione della città costruita. Particolare attenzione deve essere dedicata alla progettazione degli impianti, in merito al loro posizionamento, specie se su suolo pubblico, affinché non costituiscano un limite al transito pedonale. Sono ammessi impianti di piccolo e medio formato, in quanto meglio si adattano ai luoghi densamente edificati.

Articolo 5 - ZONA C: comparti produttivi (TUC e AMBITI DI TRASFORMAZIONE)

Questa zona comprende i comparti legati al mondo del lavoro (produttivo e terziario) esistenti e gli ambiti di trasformazione con la medesima vocazione.

Questa parte di territorio ha una sicura vocazione per la pubblicità, sia per la funzione che per la consistenza fisica del costruito: grandi superfici murarie cieche, ampi spiazzi, strade di scorrimento. La zona deve essere caratterizzata dalla prevalenza di impianti di dimensioni medio-grandi.

Articolo 6 - ZONA D: Aree agricole ed aree esterne ai centri abitati

Questa zona comprende gli ambiti legati all'agricoltura.

L'obiettivo del piano è quello di salvaguardare gli ambiti legati all'agricoltura con particolare attenzione alla valenza paesaggistica degli stessi, senza tuttavia precludere la possibilità di collocare la pubblicità lungo i margini di essi, ossia laddove sono attraversati dalle strade extraurbane.

Articolo 7 – Intersezione tra più zone

In prossimità dell'intersezione di 2 o più zone, le caratteristiche da considerare per l'installazione di impianti e/o mezzi pubblicitari sono quelle relative alla zona più restrittiva.

CAPO II - Criteri

Articolo 8 - Criteri base per la localizzazione

Le insegne d'esercizio sono ammesse in qualsiasi contesto, in quanto la visibilità dell'attività commerciale e/o artigianale/industriale deve poter essere salvaguardata considerando la visibilità delle ditte interessate al proprio sviluppo commerciale.

Le preinsegne di esercizio sono previste raggruppate su medesimi impianti in prossimità delle intersezioni stradali. Vengono escluse negli ambiti di maggior tutela ambientale e paesaggistica quale la zona comprendente il centro storico.

I poster pubblicitari, per preservare la sicurezza stradale e per salvaguardare le "porte" d'ingresso al capoluogo, sono stati esclusi dall'interno del centro abitato, fatta eccezione lungo la Ex S.S. 413 "Romana" in cui comunque sono state prescritte distanze minime da considerare per la posa di nuovi impianti al fine di armonizzare il contesto in cui le stesse si andranno ad inserire.

In tutti i casi, si è comunque pensato che l'uniformare gli impianti ed i mezzi pubblicitari relativamente alle caratteristiche morfologiche, permetta in futuro di avere anche una più armoniosa collocazione degli stessi, che andrà di conseguenza a rendere più razionale la disposizione e la localizzazione degli impianti, a dispetto della situazione attuale.

Nell'allegato elaborato grafico vengono individuate le localizzazioni degli impianti pubblicitari atti ad ospitare le preinsegne pubblicitarie all'interno del capoluogo.

In sede di autorizzazione sarà data prevalenza ai punti individuati nel citato elaborato fermo restando la possibilità, per comprovati motivi, di concedere l'autorizzazione all'installazione in nuove posizioni non ancora individuate previa valutazione del dirigente responsabile del settore tecnico.

Articolo 9 - Criteri specifici per aree e/o immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Per quanto concerne:

- edifici e aree tutelati come beni culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 si richiama e di seguito si riporta l'art. 49 "Manifesti e cartelli pubblicitari" del D.Lgs. 42/2004:

PARTE SECONDA – Beni culturali

Titolo I – Tutela

Sezione III – Altre forme di protezione

Art. 49. Manifesti e cartelli pubblicitari

1. *E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)*

2. *Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.*

3. *In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.*

- ambito in prossimità dei beni paesaggistici così come individuati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 si richiama l'art. 153 "Cartelli pubblicitari" dello stesso D.Lgs. 42/2004.

PARTE TERZA - Beni paesaggistici

Titolo I – Tutela e valorizzazione

Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Art. 153. Cartelli pubblicitari

1. *Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), numero 1), del d.lgs. n. 63 del 2008)*

2. *Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), numero 2), del d.lgs. n. 63 del 2008)*

CAPO III - Mezzi Pubblicitari

Sezione 1 – CRITERI GENERALI

Articolo 10 - Definizione

“Mezzo pubblicitario” è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere.

In tale definizione sono comprese insegne d'esercizio, targhe, pre-insegne, ed altre forme di pubblicità non individuabili secondo le definizioni precedenti, la cui ammissibilità deve essere valutata, coerentemente agli obiettivi del presente piano, dal dirigente responsabile del settore tecnico.

Sono esclusi gli impianti pubblicitari, di cui al capo IV.

Articolo 11 - Regole generali per le installazioni

In casi particolari e con il fine di armonizzare nuovi manufatti ad elementi di arredo urbano esistenti o futuri, o comunque per rispettare il carattere ed il decoro urbano dei singoli luoghi è fatta salva la possibilità, per il dirigente responsabile del settore tecnico di prescrivere soluzioni dimensionali, formali o stilistiche diverse da quelle regolate nel presente atto, pur nel rispetto dei principi generali dello stesso.

I mezzi pubblicitari dovranno essere redatti in lingua italiana. Saranno ammesse in carattere minore traduzioni in lingua straniera.

Articolo 12 - Caratteristiche strutturali e materiche

I “mezzi pubblicitari” e le relative strutture di sostegno devono essere progettati e realizzati con materiali non deperibili e di facile manutenzione, nonché messi in opera in modo da resistere alla spinta del vento ed agli altri agenti atmosferici.

Per garantire la sicurezza delle strutture ed il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari, è necessaria una manutenzione periodica degli stessi, a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata.

L'installatore deve rilasciare dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra citati e la regolare esecuzione dell'impianto.

I manufatti devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non generi confusione con la segnaletica stradale.

Articolo 13 - Limitazioni

I “mezzi pubblicitari”, conformemente alle indicazioni del codice della strada, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione:

- non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia; non devono comunque ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento degli stessi;

- non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione dei cittadini diversamente abili;
- non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento;
- non possono essere posizionati sulle isole di traffico, né sulle intersezioni canalizzate;
- non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non previo nulla osta dell'autorità competente in materia;
- non possono essere dotati di sorgenti sonore.

Articolo 14 - *Divieti*

Il posizionamento dei "mezzi pubblicitari" lungo le strade ove ne è consentita l'installazione è comunque vietato nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze stradali di esercizio comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, se la pendenza è superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari, esternamente al centro abitato;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- sui marciapiedi e spazi pubblici, ad eccezione per gli elementi di arredo urbano, ammessi alla condizione che sia garantito un libero passaggio di larghezza non inferiore a mt.2,0;
- sulle recinzioni con cancellata.

Sezione 2 - INSEGNE DI ESERCIZIO

Articolo 15 – *Criteri generali*

Insegna di esercizio è un mezzo pubblicitario, costituito da una scritta in caratteri alfa numerici, riportante il nome dell'attività che deve evidenziare, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

E' da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui sopra, completata con simboli e marchi di ditte diverse da quella principale, purché attinenti all'attività svolta dalla medesima.

Le tipologie ammesse, le norme specifiche di localizzazione e le regole di posizionamento per le insegne di esercizio sono individuate nel presente articolo.


Non sono ammesse insegne pubblicitarie, ovvero insegne collocate in sedi diverse da quella dell'attività a cui si riferiscono.

Articolo 16 - *Insegna frontale*

E' di tipo "frontale", l'insegna d'esercizio posta in aderenza alla parete su cui viene installata.

La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:



	zona A	zona B	zona C	zona D
profondità (P)	P inferiore cm 8 per altezza minore o uguale m 2,50 dal suolo			
	P inferiore cm 8 per altezza minore o uguale m 2,50 dal suolo			
altezza (A)	dovrà essere contenuta preferibilmente entro la fornice della vetrina		libera	
	non superiore ai cm 20 per altezze inferiori a m 2,50 dal suolo			
	non superiore ai cm 40 per altezze superiori a m 2,50 dal suolo			
superficie (S = L x A)	minore di 1,50 mq		minore di 12 mq	
illuminazione	solo per luce indiretta (sul fronte o sul retro), fatto salvo il rispetto dei disposti della L.R. 17/2000 e s.m.i.		sia per luce diretta che per luce indiretta; fatto salvo il rispetto dei disposti della L.R. 17/2000 e s.m.i.	

La collocazione delle insegne frontali deve avvenire preferibilmente all'interno di vani esistenti in facciata ed effettuata nello spazio dei sopraluce, nel caso di vetrine che ne siano dotate.


In ogni caso, per forma e per collocazione, le insegne frontali non devono alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono l'edificio, occultare elementi architettonici o decorativi, né occupare gli spazi tra i pilastri o le colonne dei portici.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 9 - *Criteri specifici per aree e/o immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004*, all'interno del "perimetro del centro storico" così come delimitato nel vigente strumento urbanistico ed all'interno degli ambiti caratterizzati da sensibilità paesistica "MOLTO ALTA" e "ALTA" (Carta delle Classi di Fattibilità paesistica del vigente PGT) i progetti saranno soggetti ad Esame Paesistico.

Articolo 17 - Insegna a bandiera

E' di tipo "a bandiera", l'insegna d'esercizio posta perpendicolarmente alla parete su cui viene installata.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:



	zona A	zona B	zona C	zona D
sporgenza dalla facciata (L)	non superiore a m 0,80	non superiore a m 1,00	non superiore a m 1,50	
superficie (S = L x A)	non superiore a m 0,60	non superiore a m 1,50	non superiore a m 3,00	
illuminazione	solo per luce indiretta (sul fronte o sul retro), fatto salvo il rispetto dei disposti della L.R. 17/2000 e s.m.i.	sia per luce diretta che per luce indiretta; fatto salvo il rispetto dei disposti della L.R. 17/2000 e s.m.i.		
posizione in facciata	non ammessa sugli angoli degli edifici né su pilastri né colonne, né sulle catene dei porticati ad archi		libera	
distanza dall'angolo degli edifici (E)	non inferiore a m 1,00		libero	
distanza dal limite della carreggiata (C)	all'interno dei centri abitati m 0,50 all'esterno dei centri abitati m 3,00			
altezza dal margine inferiore	- dalle strade prive di marciapiede: non inferiore a m 5,10; - dal suolo privato o da spazi pedonali:			

(H)	_non inferiore a m 3,00, per sporgenze comprese tra 0 e 30 cm _non inferiore ai m 3,50, per sporgenze superiori a cm 30		
profondità (P)	inferiore 2 cm	inferiore 5 cm	inferiore 20 cm
materiali	legno, metallo, ferro battuto non rifrangenti	libero	

In ogni caso, per forma e per collocazione, le insegne a bandiera non devono recare disturbo alla viabilità, alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono l'edificio, né occultare elementi architettonici o decorativi.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 9 - *Criteri specifici per aree e/o immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004*, all'interno del "perimetro del centro storico" così come delimitato nel vigente strumento urbanistico ed all'interno degli ambiti caratterizzati da sensibilità paesistica "MOLTO ALTA" e "ALTA" (Carta delle Classi di Fattibilità paesistica del vigente PGT) i progetti saranno soggetti ad Esame Paesistico.


Articolo 18 - *Insegna su palo*

E' di tipo "su palo", l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da un palo di sostegno, vincolato al terreno nell'area di pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.

La localizzazione è ammessa esclusivamente nelle aree private di pertinenza dell'attività, senza possibilità di aggetto sul suolo pubblico.

Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono preferibili strutture che raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco. In tal caso le insegne possono raggiungere la superficie massima di 12 mq.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:



COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
- PIANO INSEGNE PUBBLICITARIE -

	zona A	zona B	zona C	zona D
altezza dal margine inferiore (H)	dal suolo carrabile: non inferiore a m 5,10 dal suolo pedonale: non inferiore a m 3,00			
superficie (S = L x A)	non superiore a m 0,60	non superiore a m 2,00	non superiore a m 3,00	
illuminazione	solo per luce indiretta (sul fronte o sul retro), fatto salvo il rispetto dei disposti della L.R. 17/2000 e s.m.i.	sia per luce diretta che per luce indiretta; fatto salvo il rispetto dei disposti della L.R. 17/2000 e s.m.i.		
profondità (P)	inferiore 2 cm	inferiore 5 cm	inferiore 20 cm	
materiali	legno, metallo, ferro battuto non rifrangenti	libero		
orientamento rispetto il senso di marcia	sia parallelo che perpendicolare			
struttura di sostegno	di tipo verticale			

Fermo restando quanto stabilito all'art. 9 - *Criteri specifici per aree e/o immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004*, all'interno del "perimetro del centro storico" così come delimitato nel vigente strumento urbanistico ed all'interno degli ambiti caratterizzati da sensibilità paesistica "MOLTO ALTA" e "ALTA" (Carta delle Classi di Fattibilità paesistica del vigente PGT) i progetti saranno soggetti ad Esame Paesistico.

Articolo 19 - *Insegna a totem*


E' di tipo "a totem" l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche plurifacciale, la cui superficie espositiva ha il margine inferiore appoggiato al suolo, tramite una struttura di sostegno indipendente, ancorata al terreno nella pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce. Il lato minore dovrà essere quello orizzontale.

La localizzazione è ammessa esclusivamente nelle aree private di pertinenza dell'attività, senza possibilità di oggetto sul suolo pubblico.

Sono preferibili totem che raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco. In tal caso il totem può raggiungere la superficie massima di 12 mq per ogni faccia solamente nelle zone C-D-E.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
- PIANO INSEGNE PUBBLICITARIE -



	zona A	zona B	zona C	zona D
altezza dal suolo del margine superiore (A)	non superiore a 2,00 m	non superiore a 4,00 m	non superiore a 6,00 m	
superficie (S = L x A)	non superiore a 2,00 mq	non superiore a 4,00 mq	non superiore a 12,00 mq	
illuminazione	solo per luce indiretta (sul fronte o sul retro), fatto salvo il rispetto dei disposti della L.R. 17/2000 e s.m.i..	solo per luce indiretta (sul fronte o sul retro), fatto salvo il rispetto dei disposti della L.R. 17/2000 e s.m.i..		
profondità (P)	Inferiore 2 cm.	Inferiore 5 cm.	inferiore 20 cm.	
orientamento rispetto il senso di marcia	sia parallelo che perpendicolare			
larghezza della base (L)	Non superiore a mt. 1,00	Non superiore a mt. 1,50	Non superiore a mt. 2,00	
materiali	legno, metallo, ferro battuto non rifrangenti	libero		

Fermo restando quanto stabilito all'art. 9 - *Criteri specifici per aree e/o immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004*, all'interno del "perimetro del centro storico" così come delimitato nel vigente strumento urbanistico ed all'interno degli ambiti caratterizzati da sensibilità paesistica "MOLTO ALTA" e "ALTA" (Carta delle Classi di Fattibilità paesistica del vigente PGT) i progetti saranno soggetti ad Esame Paesistico.

Articolo 20 - *Insegna su tenda*

E' "su tenda", l'insegna d'esercizio costituita da una scritta un simbolo o un marchio realizzati su una tenda posta sulla facciata dell'edificio ove ha sede l'attività a cui si riferisce.

La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale.

I requisiti geometrici e le modalità per ottenere l'autorizzazione delle tende sono prescritti nel Regolamento Edilizio.

Fermo restando quanto stabilito all'"art. 9 - Criteri specifici per aree e/o immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004", all'interno del "perimetro del centro storico" così come delimitato nel vigente strumento urbanistico ed all'interno degli ambiti caratterizzati da sensibilità paesistica "MOLTO ALTA" e "ALTA" (Carta delle Classi di Fattibilità paesistica del vigente PGT) i progetti saranno soggetti ad Esame Paesistico.

Sezione 3 - TARGHE

Articolo 21 - *Targhe*

"Targa" è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale finalizzato alla denominazione di studi professionali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui l'attività si svolge.

La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici, e simili.

La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

	zona A	zona B	zona D	zona E
sporgenza dalla facciata	non superiore a cm. 4			
superficie	non superiore a cmq. 1200			
illuminazione	solo per luce indiretta (sul fronte o sul retro), fatto salvo il rispetto dei disposti della L.R. 17/2000 e s.m.i..			

Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate.

Non sono ammesse targhe su portali in pietra, su particolari decorazioni di facciata, né sulle colonne dei portici; negli edifici storici o di particolare valore, devono essere consone allo stile architettonico degli stessi.


Nel caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata, è fatto obbligo che le stesse siano uniformate per dimensioni, materiali e colori.

Fermo restando quanto stabilito all'"art. 9 - Criteri specifici per aree e/o immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004", all'interno del "perimetro del centro storico" così come delimitato nel vigente strumento urbanistico ed all'interno degli ambiti caratterizzati da sensibilità paesistica "MOLTO ALTA" e "ALTA" (Carta delle Classi di Fattibilità paesistica del vigente PGT) i progetti saranno soggetti ad Esame Paesistico.

Sezione 4 - PREINSEGNE

Articolo 22 - Preinsegne

“Preinsegna” è un mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi, realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche tridimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede, in prossimità degli incroci compresi entro un raggio di 5 Km dalla sede stessa.



La localizzazione all'interno del centro abitato del capoluogo è ammessa esclusivamente nelle posizioni individuate nell'allegato grafico allegato alla presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Nuove posizioni potranno essere autorizzate solamente in caso di soluzioni progettuali conformi alla viabilità pedonale e veicolare alla zona di installazione, oltre che al decoro del contesto urbano. All'interno ed all'esterno dei centri abitati le preinsegne saranno preferibilmente raggruppate in un unico impianto in corrispondenza dell'intersezioni viarie prossime alle sedi delle attività.

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
- PIANO INSEGNE PUBBLICITARIE -

Sono preferibili strutture che raggruppino più preinsegne di uguali dimensioni, fino ad un massimo di 6 per ogni struttura. Le stesse dovranno essere in estruso di alluminio con bordo arrotondato in estruso di alluminio.


Le distanze minime delle preinsegne dai vari elementi stradali sono quelle prescritte dall'art.51, commi 2 e 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, con le deroghe ammesse dal comma 13.

I sostegni saranno posati di volta in volta a cura delle varie ditte richiedenti l'autorizzazione all'installazione della preinsegna, le quali acconsentiranno all'installazione, sullo stesso palo, di altre preinsegne da parte di altre ditte concessionarie o privati richiedenti.

Il sostegno rimarrà nella disponibilità dell'ente una volta scaduti i termini dell'autorizzazione indipendentemente che la stessa venga rinnovata

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

	zona A	zona B	zona C	zona D
sagoma	rettangolare, bidimensionale, mono/bifacciale con angoli della preinsegna smussati (come da bozzetto) con bordo risvoltato su tutti i lati e striscia nera di base di altezza 2 cm			
illuminazione	non è ammessa nemmeno con carta rifrangenza			
localizzazione	vedi tavola grafica allegata alle presenti N.T.A.			
dimensioni	m 1,25 x 0,25			
freccia direzionale	ammessa esclusivamente all'interno della sagoma rettangolare di colore nero			
colori	fondo avorio e scritta con colore bordò per attività commerciali-ricettive-artigianali fondo nero e scritta gialla per attività artigianali-industriali, nelle aree produttive fondo marrone e scritta bianca per segnali di interesse turistico			
Scritta	Ammesso unicamente l'utilizzo del tipo di carattere "ARIAL", stile "Normale", con le altezze obbligatorie come da bozzetto. Eventuali sottolineature, scritte in corsivo, in tridimensionale, con caratteristiche diverse rispetto a quelle di cui sopra, saranno autorizzate solo per comprovati e giustificati motivi di marketing aziendale.			
altezza dal suolo del margine inferiore	non inferiore a ml 0,60 a fino a ml 2,20 se su spazio non pedonale non inferiore a ml 2,20 e fino a ml 2,95 se su spazio pedonale			
supporti	strutture metalliche vincolate al suolo, con il sostegno di palo quadrato di minimo 80 mm di lato, di colore nero.			



Prescrizioni:

- sono autorizzabili preinsegne con numero massimo di 2 righe, con caratteristiche come da bozzetto;
- le scritte dovranno avere inizio a distanza minimo 5 cm dal bordo sinistro della presegna, e preferibilmente dovranno occupare tutto lo spazio a disposizione, ovvero cm 70;
- qualora non venisse utilizzato lo spazio per il simbolo, lo stesso non potrà essere utilizzato per la scritta, ma sarà fatto obbligo lasciarlo vuoto;
- l'eventuale simbolo dovrà essere utilizzate mediante colori tenui e non rifrangenti;
- la freccia da posizionare sempre potrà prevedere le 3 direzioni (dritto, destra, sinistra) con le caratteristiche come da bozzetto;
- non saranno autorizzabili preinsegne che prevedono diversa disposizione di scritte, logo, e freccia rispetto a quella del bozzetto.

Sezione 5 - PUBBLICITA' FONICA

Articolo 23 – Pubblicità fonica

Per quanto concerne la pubblicità fonica sulle strade si richiama:

- l'art. 23, comma 8, D. lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada":
[...] La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'ann.
- l'art. 59 del D.P.R. 495/92 "Regolamento di Attuazione del C.d.S."
 1. *La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.*
 2. *La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.*
 3. *La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.*
 4. *Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.*
 5. *In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.*
- l'art. 7.2 "Altoparlanti" del vigente "Regolamento acustico comunale":
L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

CAPO IV - Impianti Pubblicitari

Sezione 1 – CRITERI GENERALI

Articolo 24 - Definizione

“Impianto pubblicitario” è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad esporre messaggi per la diffusione di contenuti relativi sia all’esercizio di attività economiche che ad iniziative di interesse pubblico o prive di rilevanza economica.

Gli impianti pubblicitari vengono classificati in base al tempo di permanenza sul territorio ed in funzione della modalità di esposizione del messaggio, nelle seguenti categorie:

- impianti pubblicitari temporanei, installati provvisoriamente in relazione ad eventi temporanei e poi smantellati al terminare degli stessi;
- impianti pubblicitari per affissioni, installati stabilmente per l’esposizione di manifesti;
- impianti per pubblicità permanente, installati stabilmente per l’esposizione di messaggi pubblicitari permanenti.

Articolo 25 - Regole generali per le installazioni

Per tutte le tipologie degli impianti pubblicitari temporanei e permanenti valgono le regole generali circa le caratteristiche strutturali, dei materiali da utilizzare, dell’illuminazione e dei formati, di cui ai successivi articoli, con le relative limitazioni e divieti.

I mezzi pubblicitari dovranno essere redatti in lingua italiana. Saranno ammesse in carattere minore traduzioni in lingua straniera.

Le prescrizioni circa la localizzazione, le caratteristiche geometriche, i formati e le regole di posizionamento come l’altezza dal suolo, gli orientamenti rispetto ai vari elementi territoriali, vengono invece specificate per ognuna delle tipologie dagli articoli seguenti.

Le distanze minime degli impianti pubblicitari rispetto ai vari elementi stradali, sono quelle prescritte dall’art. 51, commi 2 e 4, del D.P.R. 16.12.1992, n.495.

All’interno del centro abitato del capoluogo gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le succitate prescrizioni rispettare l’individuazione dell’elaborato grafico allegato alle presenti Norme Tecniche Attuazione.

Articolo 26 - Limitazioni

Gli impianti pubblicitari, conformemente alle indicazioni del codice della strada, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione:

- non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione o ridurre l’efficacia; non devono comunque ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento degli stessi;
- non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada né distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione dei cittadini diversamente abili;
- non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento;

- non possono essere posizionati sulle isole di traffico, né sulle intersezioni canalizzate;
- non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non previo nulla osta dell'autorità competente in materia;
- non possono essere dotati di sorgenti sonore;
- non possono essere illuminati.

Articolo 27 - *Divieti*

Il posizionamento degli impianti pubblicitari lungo le strade ove ne è consentita l'installazione è comunque vietato nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze stradali di esercizio comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, se la pendenza è superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- sui marciapiedi e spazi pubblici, ad eccezione per gli impianti pubblicitari posti in direzione parallela al senso di marcia dei veicoli, ammessi solo in presenza ed in allineamento con alberi o elementi verticali di arredo urbano (pali della luce, paline dell'autobus, ecc.) ed alla condizione che sia garantito un libero passaggio di larghezza non inferiore a mt. 2,00;
- sulle recinzioni con cancellata.

Articolo 28 - *Definizione di impianto pubblicitario temporaneo*

“Impianto pubblicitario temporaneo” è un manufatto, ad una o più facce, avente una struttura di sostegno da fissare al suolo o ad edificazioni e finalizzato all'esposizione di messaggi correlati ad eventi di durata limitata, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, istituzionale o simili. Tale impianto viene installato provvisoriamente a seguito di un provvedimento autorizzativo, la cui validità è limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce. Il periodo non può essere superiore a 90 giorni, salvo durata superiore per manifestazioni culturali e sportive. In tutti i casi, l'installatore deve rimuovere gli impianti entro sette giorni dal termine dell'evento.

Articolo 29 - *Caratteristiche strutturali*

Gli impianti pubblicitari temporanei possono essere ancorati sia al suolo che ad edificazioni.

Le superfici espositive e le strutture di sostegno devono essere costituite da materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici e di facile manutenzione.

Le strutture di sostegno e/o di fondazione devono inoltre essere progettate, realizzate e messe in opera, in modo da resistere alla spinta del vento ed agli altri agenti atmosferici e da garantire un elevato grado di sicurezza.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata. L'installatore deve rilasciare dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra citati e la regolare esecuzione dell'impianto.

In particolare, per gli impianti con superfici superiori a 10 mq, devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 64, 65 e 67 del D.P.R. 6.6.2001 n.380.

Le caratteristiche ed il colore delle strutture sono valutate dal dirigente responsabile del settore tecnico, acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale.

Sezione 2 – STRISCIONE

Articolo 30 - Caratteristiche

“Striscione” è un impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, sostenuto unicamente da cavi d'acciaio, opportunamente dimensionati, situato su vie o piazze.

Ai sensi dell'art. 51, comma 10, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione di manifestazioni e spettacoli.

La localizzazione di striscioni è ammessa esclusivamente all'interno dei centri abitati, acquisito, dove necessario, il parere degli altri enti proprietari delle strade non comunali.

Le caratteristiche geometriche della superficie espositiva sono le seguenti:

dimensione in altezza	non superiore a 1,20 m
orientamento	nelle strade: trasversalmente nelle piazze: parallelamente ai lati delle stesse
altezza minima dal suolo	5,10 m

I punti di ancoraggio degli striscioni possono essere autorizzati su diverse strutture esistenti, previo ottenimento del consenso dei proprietari delle strutture interessate, o su sostegni opportunamente progettati, mentre sono vietati sui pali della pubblica illuminazione e sui sostegni della segnaletica stradale.

Sezione 3 – GONFALONE

Articolo 31 - Caratteristiche

“Gonfalone” è l'impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali privi di rigidità, sostenuto da una struttura vincolata al suolo, finalizzato alla promozione di manifestazioni, spettacoli o iniziative commerciali (art. 51, comma 10, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

La localizzazione dei gonfaloni è ammessa esclusivamente all'interno dei centri abitati, acquisito, dove necessario, il parere degli altri enti proprietari delle strade non comunali.

Le caratteristiche geometriche del supporto espositivo sono le seguenti:

superficie massima	6 mq
altezza minima dal suolo	0,70 m
altezza minima dai marciapiedi	2,10 m
altezza minima da sedi varie	5,10 m

Sezione 4 –TOTEM

Articolo 32 - Caratteristiche

“Totem” è l’impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto a due o più facce, costituito da materiali di qualsiasi natura con una struttura indipendente vincolata al terreno e con una superficie espositiva il cui margine inferiore è appoggiato al suolo, finalizzato alla promozione di manifestazioni, spettacoli o iniziative commerciali (art. 51, comma 10, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

La localizzazione dei gonfaloni è ammessa esclusivamente all’interno dei centri abitati, acquisito, dove necessario, il parere degli altri enti proprietari delle strade non comunali.

Nelle “zone A”, l’esposizione di totem è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli; nelle altre zone l’esposizione di totem è ammessa, oltre che per promuovere manifestazioni e spettacoli, anche per il lancio di iniziative commerciali.

Le caratteristiche geometriche della superficie espositiva sono le seguenti:

larghezza della base	non superiore a 1,00 m
altezza del margine superiore	non superiore a 3,50 m

Sezione 5 - CARTELLO PUBBLICITARIO DI REALIZZAZIONI EDILIZIE

Articolo 33 - Caratteristiche

“Cartello pubblicitario di realizzazioni edilizie” è un impianto temporaneo costituito da un pannello bidimensionale, monofacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni, posto all’interno o a confine dell’area di pertinenza di un cantiere edile, finalizzato all’esposizione di messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all’intervento edilizio in corso di esecuzione.

Le caratteristiche geometriche sono le seguenti:

sagoma	rettangolare
superficie	non superiore a 6,00 mq
supporti	su pali o su strutture edificate
altezza da suolo	non inferiore a 1,50 m

Il cartello indicatore dei lavori edili, previsto dalla normativa edilizia e della sicurezza riportante i dati necessari ad individuare i referenti dell'intervento, può essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione. In tal caso, la superficie complessiva non può superare gli 8 mq.

Sezione 6 - TELONE PUBBLICITARIO

Articolo 34 - Caratteristiche

Il "telone pubblicitario" è un impianto pubblicitario temporaneo, consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie d'appoggio sostenuto da una struttura rigida vincolata a ponteggi di cantiere o a facciate di costruzioni, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione o a temi di altra natura. I teloni vincolati a facciate di edifici non interessati da cantiere e quindi privi di ponteggi, sono ammessi soltanto nel caso in cui i messaggi riguardino eventi temporanei culturali. La durata dell'impianto è stabilita dal dirigente responsabile del settore tecnico in relazione alla durata delle opere edilizie, che devono essere legittimate da regolare atto abilitativo, oppure in relazione alla durata dell'evento temporaneo.

Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione nel rispetto delle prescrizioni degli art. 64, 65 e 67 del D.P.R. 6.6.2001 n.380.

Sezione 7 - BACHECA PER AFFISSIONI

Articolo 35 - Definizione

"Impianto pubblicitario per affissioni" è un manufatto bidimensionale, mono o bi-facciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni e installato stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti.

Articolo 36 – Caratteristiche strutturali

Gli impianti pubblicitari per affissioni possono essere ancorati sia al suolo che ad edificazioni, come recinzioni e muri ciechi di edifici.

Il pannello espositivo deve essere costituito da una plancia e da una cornice in metallo, di tipo rigido e non deperibile, resistente agli agenti atmosferici e di facile manutenzione.


Le strutture di sostegno devono essere costituite da materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici, e di facile manutenzione, come ad esempio l'acciaio zincato. Le strutture di fondazione devono inoltre essere progettate, realizzate e messe in opera, in modo da resistere alla spinta del vento ed agli altri agenti atmosferici. Per garantire la sicurezza delle strutture ed il buono stato di conservazione degli impianti pubblicitari, è necessaria una manutenzione periodica degli stessi, a cura e spese del gestore delle pubbliche affissioni. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata. L'installatore deve rilasciare dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra citati e la regolare esecuzione dell'impianto. In particolare, per gli impianti con superfici superiori a 10 mq, devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 64, 65 e 67 del D.P.R. 6.6.2001 n.380.

In mancanza di un modello specificatamente prescritto, la struttura e la cornice devono essere verniciate con un colore opaco "grigio micaceo".

Articolo 37 - Formati

I formati ammessi per i pannelli espositivi degli impianti per affissione sono fondati sul modulo del foglio standard 70 cm x 100 cm; essi sono indicati nell'elenco che segue e nelle schede grafiche di cui all'allegato:

FORMATO F2									
	<table><tr><td>DIMENSIONI</td><td>1,00 m x 1,40 m</td></tr><tr><td>SUPERFICIE</td><td>1,40 mq</td></tr><tr><td>ORIENTAMENTO</td><td>orizzontale o verticale</td></tr><tr><td>NUM. FOGLI 70 x 100</td><td>2</td></tr></table>	DIMENSIONI	1,00 m x 1,40 m	SUPERFICIE	1,40 mq	ORIENTAMENTO	orizzontale o verticale	NUM. FOGLI 70 x 100	2
DIMENSIONI	1,00 m x 1,40 m								
SUPERFICIE	1,40 mq								
ORIENTAMENTO	orizzontale o verticale								
NUM. FOGLI 70 x 100	2								

FORMATO F4									
	<table><tr><td>DIMENSIONI</td><td>1,40 m x 2,00 m</td></tr><tr><td>SUPERFICIE</td><td>2,80 mq</td></tr><tr><td>ORIENTAMENTO</td><td>orizzontale o verticale</td></tr><tr><td>NUM. FOGLI 70 x 100</td><td>4</td></tr></table>	DIMENSIONI	1,40 m x 2,00 m	SUPERFICIE	2,80 mq	ORIENTAMENTO	orizzontale o verticale	NUM. FOGLI 70 x 100	4
DIMENSIONI	1,40 m x 2,00 m								
SUPERFICIE	2,80 mq								
ORIENTAMENTO	orizzontale o verticale								
NUM. FOGLI 70 x 100	4								

FORMATO F8									
	<table><tr><td>DIMENSIONI</td><td>2,80 m x 2,00 m</td></tr><tr><td>SUPERFICIE</td><td>5,60 mq</td></tr><tr><td>ORIENTAMENTO</td><td>orizzontale</td></tr><tr><td>NUM. FOGLI 70 x 100</td><td>8</td></tr></table>	DIMENSIONI	2,80 m x 2,00 m	SUPERFICIE	5,60 mq	ORIENTAMENTO	orizzontale	NUM. FOGLI 70 x 100	8
DIMENSIONI	2,80 m x 2,00 m								
SUPERFICIE	5,60 mq								
ORIENTAMENTO	orizzontale								
NUM. FOGLI 70 x 100	8								

Sezione 8 – POSTER


Articolo 38 - Caratteristiche

"Poster" è un impianto pubblicitario bidimensionale e bifacciale, costituito da una plancia, da una cornice e da una struttura di sostegno ancorata esclusivamente al suolo, installato stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti di grande formato. Non sono ammessi poster ancorati su edificazioni esistenti.

La localizzazione di poster per affissioni è ammessa esclusivamente all'esterni dei centri abitati, fatta eccezione per il capoluogo nella quale è ammessa lungo la Ex S.S. 413 "Romana" fino all'intersezione con Strada Comunale Ronchetti provenendo da Mantova e fino all'intersezione con Via Gramsci provenendo da Quistello.

Tutti gli impianti dovranno essere disposti a distanza regolare gli uni dagli altri, dovranno essere del medesimo formato con angoli smussati, con struttura di sostegno ad un unico palo tubolare, posizionato centralmente, di forma circolare, di colore nero, ed esclusivamente bifacciali.

Caratteristiche geometriche:



Dimensione poster	150 x 200 cm
Dimensioni palo	diametro 10 – 15 cm
altezza dalla carreggiata	150 - 200 cm
spessore massimo poster	6 - 8 cm
orientamento	verticale
struttura di sostegno	verticale

La direzione ammessa rispetto alla strada è soltanto quella perpendicolare al senso di marcia; soluzioni diverse potranno essere valutate solo nell'ambito di progetti particolari o relativamente a gruppi omogenei di impianti.

Nel caso in cui esistano costruzioni fisse o muri a distanze dalla carreggiata inferiori a quelle prescritte, il posizionamento di impianti paralleli alla carreggiata è ammesso in allineamento con tali edificazioni.

CAPO V - Violazioni, norme transitorie e disposizioni finali

Sezione 1 – VIOLAZIONI

Articolo 39 – Accertamento e sanzioni

Chiunque violasse le disposizioni del presente atto è soggetto alle norme del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” ed alla legislazione vigente in materia (L. 24.11.1981, n. 689, art. 23 D.L.vo 30.4.1992, n. 285, art. 56 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni).

In caso di accertata violazione dei disposti del presente atto, ai trasgressori sarà irrogata una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre alla rimozione degli impianti e mezzi pubblicitari abusivamente installati e successiva rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

In caso di inerzia il Dirigente comunale provvederà d’ufficio con recupero delle spese a carico dei trasgressori.

Sezione 2 - NORME TRANSITORIE

Articolo 40 – Adeguamento al regolamento

Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fino alla naturale scadenza delle relative autorizzazioni.

Entro 30 giorni dalla scadenza di validità dell’autorizzazione, gli interessati dovranno rimuovere a loro spese gli impianti non più conformi con le disposizioni del presente regolamento. In caso di inerzia il Dirigente comunale provvederà d’ufficio con recupero delle spese.

Gli impianti sprovvisti di autorizzazione saranno rimossi a cura degli interessati entro 30 giorni dall’approvazione del presente regolamento. In caso di inerzia il Dirigente comunale provvederà d’ufficio con recupero delle spese

Con atto deliberativo verrà approvato il presente regolamento a partire dal quale tutti gli impianti e mezzi pubblicitari esistenti e di nuova installazione dovranno ad esso uniformarsi.

I proprietari degli impianti e mezzi pubblicitari non conformi ed autorizzati che entrano in conflitto con le posizioni individuate dal piano dovranno adeguarsi al presente regolamento entro 180 giorni dall’approvazione dello stesso.

Sezione 3 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 – Richiesta di autorizzazione

Sono sottoposti alle presenti norme le affissioni, la segnaletica industriale e commerciale, i cartelli, le insegne, le targhe, gli arredi, gli impianti e qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico.

Il soggetto interessato al rilascio di un’autorizzazione per l’installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari permanenti o temporanei deve presentare o spedire la relativa domanda anche tramite terzi redatta in carta legale su appositi moduli opportunamente predisposti dall’Amministrazione Comunale, con allegato versamento per spese di istruttoria, corredata

oltre che dai dati anagrafici dei richiedenti completi di codice fiscale, dalla descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, da rilievo planimetrico in scala adeguata e dall'esatta indicazione della località interessata o dagli estremi di identificazione dell'immobile su cui insisterà il manufatto.

Oltre alla documentazione amministrativa richiesta devono essere allegati alla richiesta la descrizione tecnica dell'impianto con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato, il bozzetto a colori con relative dimensioni e la fotocomposizione che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante, schizzo planimetrico in cui viene riportata la posizione del manufatto e della segnaletica esistente, sezione trasversale con indicata la progressiva chilometrica o il numero civico più vicino corrispondente, dimensione della sede stradale, i confini delle proprietà e l'indicazione della posizione del mezzo pubblicitario.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

La pubblicità con veicoli effettuata mediante sosta, deve essere autorizzata e nella richiesta di autorizzazione, oltre ai dati richiesti per l'autorizzazione di impianti fissi, deve essere indicato anche il periodo di sosta previsto, indicandone la data di inizio e di fine. Deve inoltre essere indicata la superficie totale occupata dal mezzo misurandone l'ingombro totale. A tale richiesta dovrà essere allegata documentazione fotografica dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, del mezzo pubblicitario con indicate le misure del veicolo e fotocomposizione con il bozzetto della pubblicità, copia del libretto di circolazione e copia della ricevuta di versamento della tassa annuale dovuta al Comune ove ha sede l'attività.

Qualora la domanda di autorizzazione necessiti di nulla osta di altro Ente deve essere allegata copia dell'attestazione di avvenuta presentazione all'ente interessato.

Alla richiesta deve essere allegata autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 nella quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento se non collocato su pareti esistenti in modo da garantirne la stabilità e per gli impianti luminosi deve essere allegata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 ed ai sensi della L.R. 17/2000 e s.m.i..

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, deve essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

La concessione dell'autorizzazione è vincolata al rispetto di tutte le norme e i principi sanciti dal presente piano.

La pubblicità effettuata con tali veicoli in sosta, priva di autorizzazione e/o di attestazione di versamento dell'imposta e del canone, dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

Articolo 42 - Rilascio dell'Autorizzazione

La domanda corredata dalla documentazione di cui sopra nonché della prova dell'avvenuto versamento di quanto dovuto è ricevuta dall'Ufficio Protocollo del Comune e trasmessa all'Ufficio Tecnico comunale, il quale provvederà all'istruttoria seguendo l'ordine di arrivo attestato dal numero di protocollo.

L'ufficio ricevente restituisce all'interessato ove richiesto, una copia opportunamente predisposta riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento. Nel caso la domanda venga presentata tramite servizio postale farà fede la ricevuta di ritorno della raccomandata.

Conclusa l'istruttoria tecnico amministrativa, accertata la regolarità della domanda, nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, il funzionario responsabile del procedimento entro 30 gg. dalla data del ricevimento della domanda, emana il provvedimento di autorizzazione oppure darà comunicazione motivata del diniego al rilascio.

Si precisa che le pratiche relative ad autorizzazioni pubblicitarie sono comprese fra quelle per cui non è ammissibile il silenzio assenso.

Nel caso di autorizzazioni a carattere temporaneo il provvedimento autorizzativo dovrà essere rilasciato entro il più breve tempo possibile.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'amministrazione, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della domanda; il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle correzioni o integrazioni richieste.

Durante l'installazione del mezzo pubblicitario il provvedimento di autorizzazione o copia del medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori per poter essere esibito su richiesta ai funzionari incaricati.

Sugli impianti autorizzati è possibile, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico, la sostituzione dell'immagine autorizzata a patto che non vengano rispettate le caratteristiche di cui agli articoli precedenti ed a patto che non vengano variate le misure del manufatto.

Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento del canone di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.

L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi 3, l'autorizzazione si intende revocata.

Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui sopra.

L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta sulla pubblicità.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

Le autorizzazioni non ritirate oltre il 60° giorno dalla data di avviso per il ritiro della domanda saranno considerate decadute, senza l'obbligo di doverne dare comunicazione.

Articolo 43 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette

Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.

Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione.

Il Comune dispone, mediante diffida od ordinanza, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o defissione.

I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio preposto ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

Qualora l'ufficio non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Articolo 44 - Durata e rinnovo dell'Autorizzazione

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni. E' rinnovabile per la stessa durata previa presentazione al Comune, da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, di idonea richiesta di rinnovo con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei tributi per il triennio precedente e la dichiarazione, a firma dell'intestatario, in cui si dichiara che il manufatto, per cui è stata concessa l'autorizzazione originale, non è stato modificato rispetto a quanto risultante dagli atti. La proroga si ritiene concessa se, entro 30 gg. dalla data di presentazione il Comune non richiede di integrare la richiesta o non comunica il motivato diniego. In caso di mancato rinnovo il manufatto dovrà essere rimosso entro la data di scadenza dell'autorizzazione.

In mancanza di tale richiesta di proroga, l'autorizzazione si intende scaduta al decorrere del termine di validità indicato nell'autorizzazione, senza necessità di alcuna disdetta.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità pari alla durata dell'evento con decorrenza 7 gg. antecedenti l'evento e 24 ore successive.

Articolo 45 - Obblighi dell'intestatario dell'Autorizzazione

L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire a pena decadenza entro tre mesi dalla data di autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- rispettare tutte le eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale per motivate esigenze di interesse pubblico sorte al momento del rilascio dell'autorizzazione o in un momento successivo;
- provvedere alla rimozione di messaggi pubblicitari relativi a singole manifestazioni o spettacoli con obbligo di ripristino del preesistente stato dei luoghi;

Su ogni impianto per pubblicità autorizzato deve essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione una targhetta stampata, posta in posizione accessibile alla vista, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- Comune di San Benedetto Po;
- soggetto titolare dell'autorizzazione;
- numero e data dell'autorizzazione e relativa data di scadenza;
- progressiva chilometrica.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Per il subentro nella titolarità di una autorizzazione già concessa, deve essere formulata richiesta all'ufficio competente e la variazione comunicata entro 30 gg al Concessionario della Riscossione del tributo per la conseguente modifica dell'intestazione del ruolo.

Articolo 46 - Cessazione dell'Autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata prima di 3 anni per i seguenti motivi:

- motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- inadempimento degli obblighi di cui al precedente articolo da parte del titolare dell'autorizzazione
- mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune;

Tutte le autorizzazioni di manufatti pubblicitari sono da considerarsi a carattere precario e possono essere revocate in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

Nel provvedimento devono essere in ogni caso indicati i motivi, i termini e l'autorità cui è possibile inoltrare ricorso.

Costituisce motivo di anticipata scadenza dell'autorizzazione la rinuncia espressa del titolare. In tutti i casi di decadenza a qualsiasi titolo dell'autorizzazione sussiste l'obbligo da parte dell'intestatario, salvo diversa disposizione espressa dal Comune, di procedere alla rimozione a proprie spese dell'impianto con obbligo, altresì, di ripristino dello stato dei luoghi.

Qualora la rimozione sia effettuata d'ufficio, le spese sostenute dall'Amministrazione sono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero di tutte le spese direttamente o indirettamente sostenute.